

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

Per esame congiunto *ex art. 19 D. L. 18/2020*

Il presente verbale di consultazione sindacale avviene tra le parti innanzi citate, conformemente alle previsioni del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso trasmissione video telematica (video conference Skype) avvenuta in data 30 marzo 2020

La Società SODEXO ITALIA S.P.A. rappresentata da Nadia Bertaggia- Direttore Risorse Umane, Patrizia Salvatore- Responsabile Amministrazione del Personale Italia, Stefania Biasini- Responsabile Relazioni Sindacali Centro Sud Italia.

E

FILCAMS CGIL Nazionale, rappresentata da Cinzia Bernardini

FISASCAT CISL Nazionale, rappresentata da Fabrizio Ferrari, Elena Vanelli

ULTRASPORTI Nazionale, rappresentata da Lucia Silvestri

Collettivamente le Parti


Le Parti si sono incontrate a seguito della richiesta che la Società ha inviato alle sopra indicate OO.SS., e per conoscenza alle organizzazioni territoriali e alle rappresentanze sindacali aziendali e unitarie delle unità produttive interessate, in ragione della propria necessità di adottare il Fondo d'Integrazione Salariale così come disposto e regolato dal D.L. n.18 del 17.3.2020.

La società Sodexo Italia S.p.a. con sede legale in Cinisello Balsamo codice fiscale 00805980158 matricole INPS 495394006-4953087666, con unità produttive multi-localizzate con n. 11.048 dipendenti occupati sul territorio nazionale, opera nel settore delle Pulizie, Servizi Integrati/Multiservizi ed applica il vigente C.C.N.L. Servizi di Pulizie, Servizi Integrati/Multiservizi del 31/05/2011, e nel semestre precedente ha occupato mediamente alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti.

La Società dichiara di non rientrare nel campo di applicazione del Titolo I, D. Lgs 148/2015 né le parti stipulanti il suddetto C.C.N.L., comparativamente più rappresentative, hanno costituito, alla data odierna, fondi di solidarietà bilaterali e/o alternativi *ex artt. 26 e 27 del medesimo Decreto Legislativo*;

PREMESSO CHE


- a) Con D. L. n° 6 approvato il 23 febbraio 2020 e convertito con L. n° 13/2020, ed attuato con i successivi D.P.C.M. in data 8-9 e 11 Marzo 2020, nonché in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n° 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili su tutto il territorio nazionale, dando alle autorità competenti la facoltà di adottare tutte le misure necessarie.
- b) In attuazione di tali misure di contenimento il Governo e/o le Regioni, di concerto con il Ministero della Salute hanno, in tempi diversi, disposto dapprima la chiusura ed in seguito la sospensione dei servizi educativi degli asili nido, dei servizi all'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, a partire dal 24/02/2020.
- c) Tali disposizioni hanno determinato la sospensione di ogni attività relativa ai servizi di ristorazione/refezione scolastica, pulizie e riassetto locali, inizialmente per alcune Regioni, poi per l'intero territorio nazionale.



- d) L'attività gestita dalla società nell'ambito di cui trattasi al punto b) è stata totalmente sospesa per ordine della Autorità Pubblica, a causa all'emergenza Covid-19.
- e) Nell'ambito delle attività di pulizia, afferenti alla gestione della refezione in ambito scolastico gestita dalla Società, impattate dai provvedimenti restrittivi, di cui ai Decreti in premessa, operano sul territorio nazionale numero **79** dipendenti, per un totale di 47,41 unità equivalenti a tempo pieno (allegato A- sezione scuole).
- f) Il blocco totale delle attività, su tutto il territorio nazionale, è stato – nel contempo – protratto almeno fino al prossimo 13 aprile 2020 e, presumibilmente, verrà ulteriormente prorogato.
- g) A ciò si aggiunge che l'emergenza Coronavirus ha indotto numerosi committenti rientranti nel segmento "Aziende" ("Corporate" per Sodexo) all'adozione di misure drastiche legate al contenimento del contagio (tra le quali il lavoro c.d. agile) così come le strutture Ospedaliere e Case di Cura ("Segmento Healthcare" per Sodexo) sono state costrette a ridurre l'accesso dei pazienti e dei ricoveri determinando una rilevante contrazione dell'utenza con conseguente impatto sui servizi di pulizia ed altri servizi soft rientranti nel CCNL Multiservizi che la scrivente gestisce presso le suddette realtà (Allegato A - Sezione Aziende e Sanità);
- h) Infine, come ulteriore impatto negativo, si rileva che l'imponente sospensione e/o riduzione dei servizi on site, ovvero prettamente operativi sul sito, hanno e stanno generando ripercussioni progressive sulle attività svolte dalle funzioni trasversali e tecnico operative, centrali e periferiche, interessando il personale delle funzioni stesse della sede legale di Cinisello Balsamo e degli uffici di Mantova, Napoli, Padova, Pioltello, Poggibonsi, Roma, Torino (allegato A- sezioni Funzioni trasversali e Servizi Operativi).
- i) La Società dichiara altresì che in ragione di tale situazione sta registrando forti ripercussioni sia sul fatturato che relativamente agli ingenti costi dei materiali acquistati e non utilizzati, alla luce della sospensione e/o riduzione dei servizi erogati nei confronti dei Clienti, siano essi pubblici che privati;
- j) Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla Società, pur registrando le difficoltà che la stessa si trova a dover affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare tutti i possibili strumenti di sostegno al reddito disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e lavoratori.
- k) La Società quali unici strumenti di sostegno al reddito, per quanto trattasi, in relazione alla temporanea riduzione dell'attività lavorativa, ricorrerà al Fondo di Integrazione Salariale così come regolato in ragione dell'emergenza COVID-19, all'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo;
2. Le Parti convengono circa la necessità di ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con la relativa prestazione del c.d. Assegno Ordinario, causale "Emergenza Covid-19" per tutti i lavoratori interessati assicurati con la specifica posizione INPS di cui in premessa. Tale ammortizzatore sociale sarà utilizzato, alla luce delle odierne disposizioni di Legge, per il periodo decorrente dal 2 marzo 2020 e fino ad un massimo di 9 settimane di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. 18 del 17 marzo 2020;
3. Il personale coinvolto, come da allegato elenco A sezione Scuole, complessivamente pari a n. **79** (settantanove) unità per un totale di 47,41 unità equivalenti a tempo pieno, è quello esclusivamente operante nell'ambito delle attività di pulizia afferenti alla refezione scolastica gestita dalla Società, oggetto della sospensione di attività di cui in premessa al presente verbale;
4. Il personale coinvolto, come da allegato elenco A - sezione Funzioni Trasversali e Servizi Operativi, complessivamente pari a n. **9** (nove) unità per un totale di 7,88 unità equivalenti a tempo pieno, è quello esclusivamente operante presso le funzioni centrali della sede di



Cinisello Balsamo e degli uffici di Mantova, Napoli, Padova, Pioltello, Poggibonsi, Roma, Torino;

5. Il personale coinvolto, come da allegato elenco A - sezione Aziende e Sanità, complessivamente pari a n. **1.315** (milletrecentoquindici) unità per un totale di 862,09 unità equivalenti a tempo pieno, è quello esclusivamente operante presso i siti operativi afferenti alla gestione dei servizi di pulizia/multiservizi oggetto della riduzione/sospensione di attività di cui in premessa al presente verbale;
6. Le Parti convengono la sospensione a zero ore del personale di cui all'allegato A - sezione Scuole, a decorrere dal 2 marzo per complessive 9 settimane, per un ammontare di 1.896,50 ore settimanali, e per gli eventuali periodi di sospensione dell'attività scolastica, successivamente stabiliti dal Governo o che dovessero essere diversamente stabiliti da altri organi competenti;
7. Le Parti convengono, altresì, circa la riduzione/sospensione a zero ore, dal 23 marzo, per un massimo di nr. 9 settimane complessive - 45 giorni complessivi per chi presta servizio su 5 giorni settimanali e sarò sospeso a giornate intere- (di cui all'art. 19, comma 1, del DL 18 del 17 marzo 2020) del personale delle funzioni centrali della sede di Cinisello Balsamo e degli uffici di Mantova, Napoli, Padova, Pioltello, Poggibonsi, Roma, Torino di cui all'elenco allegato A- Sezione Funzioni Trasversali e Servizi Operativi.
8. Le Parti, infine, tenuto conto degli impatti riportati, ancora in continua evoluzione, anche nei segmenti Aziende e Sanità, convengono la riduzione/sospensione a zero ore del personale di cui all'allegato A - sezione Aziende e Sanità. La riduzione/sospensione potrà decorrere dal 2 marzo o altra data a seconda delle situazioni specifiche legate a misure intraprese dai vari Committenti e potrà avere una durata complessiva pari a 9 settimane, per un ammontare di 34.521,96 ore settimanali;
9. Le riduzioni/sospensioni dal lavoro come sopra individuate, nel periodo richiesto, verranno effettuate laddove possibile a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori disposte dalle Autorità;
10. L'azienda, informate le RSU/RSA e/o le OO.SS. Territoriali, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;
11. In merito a quanto sopra, Sodexo si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale;
12. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale INPS, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, attraverso le istruzioni anche tecniche e le circolari emanate e/o emanande dall'INPS stesso con specifico riferimento all'emergenza COVID-19, ovvero quelle già disponibili, così come anche definito dal DL 18 del 17 marzo 2020;
13. Le Parti convengono che, per il periodo di tempo relativo al presente verbale di esame congiunto, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, con riferimento a quanto previsto dalle circolari INPS n. 38 del 12 marzo 2020 e 47 del 28 marzo 2020, nonché dai messaggi n. 1321 del 23 marzo 2020 e 1287 del 20 marzo 2020 e successive indicazioni riferibili al COVID-19, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla



fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.

Le Parti, come individuate in epigrafe, convengono di incontrarsi, in caso di mancato pagamento dell'ammortizzatore, con l'obiettivo di individuare rapidamente soluzioni economicamente sostenibili sia per i lavoratori che per l'impresa;


14. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, (RSA-RSU e/o OO.SS. territoriali) con particolare riferimento alla misura e a quanto previsto al punto 9 e 10
15. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si fanno salve anche retroattivamente eventuali disposizioni introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
16. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso la consultazione sindacale anche ai sensi del D.L. 18/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto.


Per la Società

Per la FILCAMS-CGIL



Per la FISASCAT-CISL



Per la UILTRASPORTI

